

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 16, 1422, e 1497-A)

Testo degli articoli approvati, in sede redigente, dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione  
contro la criminalità (n. 16)

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Nuove norme contro la criminalità (n. 1422)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, ATTAGUILE, CAROLLO, FOLLIERI, ROSA, SANTALCO, SPIGAROLI, TANGA, ZUGNO, TESAURO, ACCILI, ARCUDI, ASSIRELLI, BALDINI, BARRA, BENAGLIA, BERLANDA, BERTOLA, BURTULO, CACCHIOLI, CARON, CARRARO, CASSARINO, CERAMI, COLELLA, COLLESELLI, COPPOLA, COSTA, DAL CANTON Maria Pia, DALVIT, DELLA PORTA, DE LUCA, DE MARZI, DERIU, FALCUCCI Franca, FARABEGOLI, FERRARI, FORMA, GAUDIO, LEGGIERI, LIMONI, LISI, MANENTE COMUNALE, MARTINELLI, MONETI, MURMURA, NOÈ, OLIVA, PACINI, PASTORINO, PATRINI, REBECCHINI, RICCI, RUSSO Arcangelo, RUSSO Luigi, SALERNO, SAMMARTINO, SANTI, SCARDACCIONE, SEGNANA, SICA, SPORA, TIBERI, TIRIOLO e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1973

Nuove norme per la prevenzione e repressione  
della criminalità organizzata (n. 1497)

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SEGRETO, SIGNORI, VIVIANI, MAROTTA e BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1974

---

Comunicato alla Presidenza il 9 luglio 1974

---

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEGLI ARTICOLI  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

**Nuove norme contro la criminalità**

## Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

## Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

## Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

## Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cin-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

quecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 630. - (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225. - (*Sommario indagini*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne la tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizio-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

ne, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 9.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrecentomila a lire due milioni ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è pu-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

nito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire ducentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 11.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la pena da uno a otto anni e con la multa da lire ducentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 12.

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ».

Art. 13.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 14.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 16.

Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.



**DISEGNO DI LEGGE n. 16****Art. 1.**

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

I verbali di interrogatorio del fermato o dell'arrestato, gli atti di ricognizione, ispezione, confronto, come ogni altro atto diretto all'accertamento dei fatti di reato e delle circostanze, debbono essere trasmessi immediatamente al procuratore della Repubblica o al pretore, ed in ogni caso non oltre 12 ore dal compimento degli atti stessi.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore di ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonchè dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, prov-

vedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

**Art. 2.**

Per la cognizione dei delitti non colposi previsti al capo I, titolo I, libro secondo del codice penale, agli articoli 284, 285, 286, 287, 302, 306, 336, 337, 340, 347, 605, 628, 630, 633, 634, 635 del codice penale ed agli articoli 5 e 6 della presente legge, si procede col rito direttissimo disciplinato dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura penale.

L'ordine di cattura è obbligatorio.

**Art. 3.**

Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono estese ai responsabili dei delitti non colposi indicati nell'articolo 2 della presente legge qualora venga accertata la recidiva specifica infraquinquennale; a coloro che siano dediti ai reati previsti dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti, e agli indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere costituite per commettere i delitti previsti dagli articoli 605 e 630 del codice penale.

**Art. 4.**

Chiunque abbia diritto al ritardo della prestazione del servizio militare, ed in particolare per quanto è previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 485, qualora sia indiziato di uno dei delitti non colposi indicati nell'articolo 2 della presente legge, perde il diritto stesso.

Nel caso che fruisca del ritardo della prestazione del servizio militare, l'agevolazione viene revocata, su segnalazione del procuratore generale competente, con provvedimento del Ministro della difesa.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 5.

Chiunque invade arbitrariamente edifici pubblici o, introdottosi con titolo legittimo, rifiuta di abbandonarli, sottraendo così gli edifici stessi all'uso ed alla funzione istituzionali, anche impedendo agli aventi diritto il libero accesso, nei limiti consentiti dalla legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

## Art. 6.

Chiunque impedisca con la violenza o la minaccia la libertà di lavoro, l'esercizio del diritto di sciopero, il libero esercizio dei

diritti sindacali, sanciti dallo Statuto dei lavoratori, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata quando ricorrono le circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale o una sola di esse.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà durata di tre anni.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1422****Art. 1.**

La pena detentiva prevista nell'ultimo comma dell'articolo 628 del Codice penale per il reato di rapina aggravata è sostituita dalla reclusione da 10 a 20 anni.

La pena non può essere inferiore a 15 anni se il reato è commesso con il concorso di uno o più minori.

**Art. 2.**

Le pene detentive, previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 630 del Codice penale per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, sono rispettivamente sostituite dalla reclusione da 12 a 20 anni e da 18 a 30 anni.

La pena non può essere inferiore rispettivamente a 15 e a 20 anni, se il reato è commesso con il concorso di uno o più minori.

**Art. 3.**

Chi compie atti preparatori, non punibili, diretti a commettere delitti di rapina o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero è prosciolto dall'imputazione per i delitti medesimi per insufficienza di prove, se è indiziato di appartenere ad associazioni per delinquere può essere sottoposto non solo alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1243, ma anche ai provvedimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 375.

**Art. 4.**

Nelle ipotesi di concorso di più persone nei delitti di rapina e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione la pena è diminuita fino a due terzi nei confronti del concorrente che contribuisce ad impedire il compiersi della rapina o del sequestro. La pena può essere diminuita anche oltre i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 56 del Codice penale per chi contribuisce alla identificazione o all'arresto dei concorrenti.

**Art. 5.**

Ferme restando le norme di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'articolo 3, secondo comma, della legge stessa è così modificato:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere all'interrogatorio delle persone arrestate o fermate nel pieno rispetto delle garanzie del diritto della difesa ed in particolare alla presenza del difensore di fiducia o d'ufficio.

I processi verbali di interrogatorio devono essere inoltrati, con rapporto sommario, entro le ventiquattro ore successive, all'autorità giudiziaria competente ».

**Art. 6.**

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 del Codice penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono fare uso delle armi nei confronti di coloro che stanno per commettere i reati di rapina e di sequestro di persona previsti dagli articoli 628 e 630 del Codice penale, quando si tratta di persone palesemente armate; possono altresì fare uso delle armi in caso di inseguimento immediatamente successivo alla consumazione del reato.

**Art. 7.**

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

**Art. 8.**

Nel caso di sequestro di persona è vietata la diffusione di notizie e di immagini che, attenendo ai particolari del delitto, possono compromettere il segreto delle indagini della

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

polizia giudiziaria ovvero il segreto dell'attività istruttoria della magistratura.

Salve le ipotesi più gravemente punite dalle norme vigenti, i contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 300.000.

## Art. 9.

Per i reati di rapina e di sequestro di persona previsti dagli articoli 628 e 630 del Codice penale il pubblico ministero può chiedere il giudizio direttissimo anche fuori dei casi dell'arresto in flagranza o del reato commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misure di sicurezza.

Per il sollecito svolgimento del giudizio può essere disposta una sessione straordinaria della Corte di assise sia in primo che in secondo grado.

## Art. 10.

L'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è così modificato:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione sino a 10 anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche ».

## Art. 11.

L'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 100 mila a lire un milione e mezzo ».

## Art. 12.

L'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la pena da uno a otto anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni ».

## Art. 13.

L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone in luogo in cui sia adunanza di persone ovvero di notte in luogo abitato ».

## Art. 14.

L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplosive, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

## Art. 15.

L'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è così modificato:

« Le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE n. 1497

## Art. 1.

È istituito, con sede in Roma e alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, il centro operativo nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati di rapina e sequestro a scopo di rapina o di estorsione.

Sono istituiti, con sede nei capoluoghi di Regione e alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno e del predetto centro operativo nazionale, i centri operativi regionali per la repressione dei reati di cui al precedente comma.

Nei centri operativi di cui ai precedenti commi, sono assegnati, per un periodo non inferiore a cinque anni, ufficiali, sottufficiali, graduati e agenti di Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il comandante dei centri operativi regionali è nominato con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, nomina una Commissione — composta da rappresentanti di ciascuno dei Corpi di polizia e dai rappresentanti dei Ministri predetti e presieduta dallo stesso Ministro o da un Sottosegretario da lui delegato — che ha il compito di formulare pareri per definire le dotazioni, le strutture, le modalità operative, il coordinamento con i vari organi di polizia e di provvedere alla assegnazione del personale.

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà il relativo regolamento.

Alle spese necessarie, nel corrente esercizio finanziario, per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri operativi si provvede con gli stanziamenti dei capitoli relativi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati, è

autorizzato ad aumentare gli stanziamenti di detti capitoli previa riduzione dei rispettivi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e delle finanze.

## Art. 2.

Per gli imputati per i delitti di sequestro di persona, a scopo di rapina o di estorsione, di rapina e di contrabbando organizzato nonché di traffico o spaccio di stupefacenti, si applicano le norme seguenti:

1) il procuratore della Repubblica dopo avere interrogato l'imputato, se non debba provvedere alla liberazione ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura penale, dispone che lo stesso sia condotto, in stato di detenzione, entro il termine di giorni 40 da quello di inizio dello stato di custodia preventiva, innanzi al tribunale o alla Corte di assise competente per il giudizio;

2) se la Corte di assise non si trovi convocata in sessione, il presidente della Corte di appello ne dispone la convocazione.

Il procuratore della Repubblica, nel caso previsto dal comma precedente, dà comunicazione del procedimento al presidente della Corte di appello, entro il termine di giorni 15 dall'inizio dello stato di custodia preventiva dell'imputato, per la tempestiva convocazione della Corte di assise.

Qualora la convocazione non possa avvenire nel termine previsto dal primo comma, detto termine è prorogato di non oltre 20 giorni;

3) si applicano le norme dell'articolo 503 del codice di procedura penale;

4) il giudizio di appello e di cassazione deve essere celebrato entro sei mesi dalla definizione della fase precedente.

## Art. 3.

Agli indiziati di appartenere ad associazioni a delinquere può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comu-

ne, nei modi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, quando non abbiano una occupazione lavorativa e conducano un elevato tenore di vita non giustificato da lecite fonti di reddito, e risultino, sia per i precedenti penali che per qualunque altro elemento oggettivo, soggetti pericolosi e capaci a delinquere, o comunque collegati con la malavita organizzata.

Il giudice nel provvedimento di soggiorno obbligato può stabilire:

a) il divieto di allontanamento dal comune assegnato, se non previa sua autorizzazione, dopo aver sentito il competente questore;

b) altre misure di controllo e di sorveglianza, da affidare alla forza di polizia del comune assegnato.

#### Art. 4.

È destinato esclusivamente a funzioni di polizia giudiziaria un numero di funzionari, sottufficiali e agenti di Pubblica sicurezza, nonchè di ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, non inferiore al 30 per cento del personale in servizio nelle rispettive categorie presso la Pubblica sicurezza e l'Arma dei carabinieri alla data del 31 dicembre 1973.

Tutto il personale di Pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, distaccato presso enti diversi dagli uffici giudiziari o che comunque svolga di fatto mansioni estranee ai servizi d'istituto, deve, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere nuovamente assegnato ai servizi di istituto, salvo deroghe eccezionali che devono essere approvate dal Ministro competente.